



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N° 133 del 03-08-2017

OGGETTO: Misure di contrasto al degrado urbano causato dall'accattonaggio e mendicizia molesta.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sulla base di segnalazioni ricevute e riscontrate da controlli della Polizia Municipale, è stata evidenziata la presenza di soggetti che stazionando, anche in gruppi, all'interno del centro storico ed in altri luoghi con afflusso veicolare/pedonale, specie nelle giornate di mercato, generano percezione di insicurezza nei conducenti e nei fruitori di dette aree ponendo in essere episodi di molestia, nei confronti dei conducenti e/o dei passanti, determinati dalla richiesta con insistenza ed in modo opprimente di somme liberali di denaro;
- tali azioni pregiudicano il libero e corretto utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati pregiudicando la vivibilità urbana e la tranquillità delle persone e suscitando timore per possibili danneggiamenti ritorsivi al veicolo parcheggiato o alla persona;
- tale situazione è stata più volte segnalata ed evidenziata dai comuni cittadini e dagli esercenti attività commerciali, perché il fenomeno dell'accattonaggio c.d. "molesto", posto in essere con il carattere dell'insistenza o dell'oppressione nelle richieste di denaro od attuato con azioni che turbano il libero utilizzo delle aree pubbliche, dei parcheggi o che rendono difficoltoso l'accesso ad essi, pregiudica la vivibilità urbana e la tranquillità delle persone;
- questo tipo di accattonaggio genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che i soggetti addetti a tali iniziative di mendicizia ed accattonaggio invasivi possano ledere la propria o l'altrui incolumità o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni di vivibilità della città, arrecando disturbo al decoro urbano;
- il Comandante della Polizia Municipale ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi eseguendo controlli, senza ottenere effetti concreti, mancando di strumento normativo a seguito dell'abrogazione dell'articolo 670 del c.p. da parte dell'art. 18, della l. 25 giugno 1999, n. 205.
- nel centro storico come delimitato dai provvedimenti del Comune sono presenti monumenti, musei, luoghi di cultura e di culto che comportano un flusso turistico culturale e religioso e che il fenomeno dell'accattonaggio, già presente in città, compromette il decoro e la vivibilità urbana degli spazi pubblici adiacenti determinando la necessità di mitigare la percezione di insicurezza e di degrado insorta nei cittadini;

RITENUTO che tali condotte da un lato vanno monitorate per segnalare eventuali situazioni di effettivo bisogno e/o indigenza e, quindi, intervenire con misure sociali idonee, dall'altro devono essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza e decoro urbano che vi si associano,

nel senso di degrado, rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti, alla possibilità che siano vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano i soggetti deboli impiegati come mendicanti, quali minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;

CONSIDERATA la necessità di adottare dei provvedimenti per la tutela della vivibilità urbana che aumentino nelle persone la percezione di sicurezza e serena fruibilità della città anche in vista dei prossimi eventi programmati per il periodo estivo che porteranno in città un numero elevato di persone e turisti;

RITENUTO adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse generale e a tal fine individuare gli ambiti urbani ed i siti ove è necessario contrastare l'accattonaggio, anche allo scopo di prevenire e contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nel testo modificato dal D.L. 29 febbraio 2017 n° 14 art. 8 c. 1 coordinato con Legge di conversione 18 aprile 2017 n° 48;

VISTO l'art. 7-bis del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

VISTA la Legge 24.11.1981 n° 689 ed in particolare l'art 16 c. 2 come modificato dall'art. 6 bis del D.L 23 maggio 2008 n° 92 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008 n. 125;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo al solo fine di limitare il fenomeno ed impedire l'aggravarsi di situazioni pericolose per la sicurezza urbana, con scadenza 31 ottobre 2017 e che, pertanto, viene rispettato il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4/04/2011 che ha escluso la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze senza limite di tempo in tale materia e che al termine di tale periodo verrà effettuata una valutazione complessiva in ordine ai risultati conseguiti anche ai fini di una successiva segnalazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

ORDINA

1. Il divieto della pratica dell'accattonaggio molesto, con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose, che turbino la percezione dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini e/o impediscano e/o limitino l'accesso, la fruizione e l'utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale.
Sono altresì vietate tali attività mediante l'utilizzo di minori, di anziani, di disabili e lo sfruttamento di animali di affezione;
2. Il divieto della pratica dell'accattonaggio, ancorchè non molesto o minaccioso, oppure posto in essere senza le modalità di cui sopra, nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
 - Nel centro storico del Comune di Sansepolcro;
 - Presso le intersezioni stradali e i parcheggi pubblici adiacenti le mura storiche;
 - All'interno e in prossimità dei mercati settimanali del martedì, del sabato e del venerdì nel periodo estivo;
 - Nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria di Viale Volta, l'Ospedale civico di via Galilei, le case di cura e in prossimità dei luoghi di culto;
 - Davanti al Cimitero Monumentale di Viale Osimo;
 - Davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali;
 - Davanti o in prossimità degli uffici pubblici e degli istituti bancari;
 - Davanti o in prossimità delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza pubblica;
 - Sulle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da diverse norme di legge o regolamento, che la violazione della presente ordinanza comporta:

-una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 a un massimo di € 500.00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 50,00;

-la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

-che i Vigili Urbani siano incaricati del controllo dell'osservanza del prescritto provvedimento;

che il presente provvedimento, preventivamente comunicata al Prefetto, entri in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio ai fini della sua conoscibilità **e che abbia durata fino all'intervenuta modifica delle norme regolamentari dell'Ente o al massimo fino al 31 ottobre 2017;**

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza, sia resa nota anche mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Sansepolcro e trasmessa alla Prefettura di Arezzo – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Arezzo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Arezzo.

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Presidente della Repubblica.

Visto il Comandante del Servizio Polizia Municipale

IL SINDACO
Mauro Cornioli